

Federico Gravino

Libertà religiosa ai ‘fischietti’

Il ruolo dell’arbitro nel contrasto tra regolamenti sportivi e precetti religiosi

Abstract

Sports are subject to the principle of regulatory autonomy. It allows sports institutions to introduce rules independently of state law, as long as their fundamental principles are not violated. These rules, inspired by the principle of neutrality of the playing field, may conflict with religious precepts that guide faithful-athletes in behavior and practices (religious symbols, rituals, lifestyles). There are two profiles of protection: respect for religiosity, that is, the religious sentiment of athletes and spectators, and respect for the religious freedom of athletes and spectators. In light of this, the question is: What decisions can a referee make when faced with behavior adopted in accordance with a religious rule and contrary to sports rules?

Regulatory autonomy is paralleled by the autonomy of sports justice. However, an athlete can turn to the sports courts to challenge a decision of the referee. Article 1, co. 2 of Law No. 280/2003 exempts from this judicial regime. Article 1, co. 2 of Law No. 280/2003 exempts from this judicial regime “cases of subjective legal situations related to the sports system that are endowed with relevance to the legal system of the Republic.” Therefore, the principle of normative autonomy of sports is subject to an exception in order to protect rights qualified as fundamental by the Italian legal system. The protection of athletes’ religious freedom may be among these situations. The essay aims to ascertain what protections are viable for an athlete who believes he or she has suffered a violation of his or her religious freedom on the playground.

Keywords: sport autonomy, athlete’s religious freedom, principle of neutrality, referee, sport justice.

Abstract: Lo sport è soggetto al principio di autonomia normativa. Esso consente alle istituzioni sportive di introdurre regole in modo indipendente dall’ordinamento statale, purché i principi fondamentali di questo non siano violati. Queste regole, ispirate al principio di neutralità sul campo da gioco, possono entrare in conflitto con i precetti religiosi che orientano gli atleti-fedeli in comportamenti e pratiche (simboli religiosi, ritualità, stili di vita). A questo riguardo, va osservato che due sono i profili che sembrano richiedere tutela: a) il rispetto della religiosità, che è il sentimento religioso dell’atleta e dello spettatore, e il rispetto della libertà religiosa dell’atleta e dello spettatore; b) la protezione giuridica connessa alle decisioni che un arbitro può adottare davanti a comportamenti assunti nel rispetto di una norma religiosa in contrasto con le regole sportive.

Dall’autonomia normativa deriva anche l’autonomia della giustizia sportiva. Un atleta deve adire le autorità giudiziarie sportive per impugnare una decisione arbitrale. Tuttavia, l’art. 1, co. 2, della legge n. 280/2003 fa salvi “i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”. La tutela della libertà religiosa degli atleti rientra tra queste situazioni. In tal modo il principio di autonomia normativa dello sport subisce una deroga a protezione di quei diritti che nell’ordinamento italiano sono proclamati come fondamentali. Alla luce di tutto ciò, il contributo propone una riflessione sulla tutela che l’atleta può invocare nel caso ritenga di aver subito una lesione della propria libertà religiosa nel campo da gioco.

Parole chiave: autonomia dello sport, libertà religiosa dell’atleta, principio di neutralità, arbitro, giustizia sportiva.

Sommario: 1. Il principio di autonomia sportiva in Italia – 2. Il modello sportivo europeo – 2.1. Il caso SuperLega – 3. La libertà religiosa dell’atleta nel campo da gioco: precetti di fede Vs Regolamenti sportivi – 3.1. Il vincolo associativo tra atleta e Federazione sportiva: la libertà religiosa a bordo campo – 4. Il ruolo dell’arbitro: cartellino rosso alla libertà religiosa? – 5. La religiosità dell’atleta dinanzi al vincolo di giustizia sportiva tra sconfitte (annunciate) e rivincite (sperate) – 6. La tutela della libertà religiosa dell’atleta nel *match* tra tribunali sportivi e tribunali ordinari.

1. Il principio di autonomia sportiva in Italia

Il fattore religioso è presente anche nel ‘campo da gioco’¹. I comportamenti che spesso gli atleti assumono prima o durante l’esercizio della prestazione agonistica possono sollevare problemi di compatibilità con le regole che disciplinano il corretto svolgimento di una competizione sportiva.

Questo confronto si acuisce perché lo sport, a livello internazionale e nazionale, è soggetto al principio di autonomia normativa e giurisdizionale. A stabilirlo è stata la Carta Olimpica del 2020, che include l’autonomia tra i principi fondamentali dell’Olimpismo. Ne deriva dunque un ordinamento giuridico strutturato su diritti e doveri, che comporta l’individuazione e l’applicazione di specifiche regole, la definizione di strutture e di un’organizzazione, il diritto di elezioni libere da ogni influenza esterna e il dovere di assicurare l’applicazione dei principi di *good governance*².

Lo sport in Italia è stato configurato come ordinamento giuridico autonomo e distinto da quello statale già a partire dalla metà del XX secolo³. La teoria istituzionale del diritto ha sostenuto che un ordinamento giuridico esiste se sono presenti soggetti, norme e strutture all’interno delle quali i soggetti agiscono secondo le regole individuate⁴. Il diritto è infatti un derivato della società, che può riferirsi non solo ad uno Stato ma anche a qualsiasi istituzione sociale. In questo senso, la concezione pluralista del diritto ritiene che diversi ordinamenti giuridici possano coesistere, perché ogni istituzione esiste in quanto organizzata e il diritto nasce quando l’istituzione definisce la propria organizzazione⁵.

L’ordinamento sportivo ha dunque una propria giuridicità che esiste senza la necessaria legittimazione e il necessario riconoscimento dell’ordinamento civile⁶. Esso si fonda su norme, strutture e un sistema di giustizia che legittimano determinati organi ad attuare e far rispettare le proprie regole.

Una definizione completa dell’autonomia dell’ordinamento sportivo è stata sancita anche in più articoli della Costituzione italiana. L’art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità⁷. Tra queste rientrano certamente le associazioni sportive. I principi di autonomia e di decentramento, di cui invece all’art. 5, trovano una chiara applicazione anche nel caso delle Federazioni sportive. L’art. 18 inoltre riconosce il diritto di associazione, che può assumere i tratti di quella sportiva in presenza di specifiche caratteristiche⁸.

Il principio ha trovato sostegno in sede giurisprudenziale. Con la sentenza 11 febbraio 1978, n. 625, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’ordinamento sportivo italiano debba essere configurato

¹ De Oto (2022, 51).

² Indraccolo (2018, 276).

³ W. Cesarini Sforza (1965, 1), Simone (2021, 59).

⁴ Santi Romano (1962, 25), Manfredi (2016, 485).

⁵ L. Di Nella (2021a, 20-36), Sanino - Verde (2015, 32).

⁶ Castronovo (2008, 545).

⁷ Pensabene Lioni (2012, 415), Landi (2016, 19).

⁸ Maietta (2022, 4-5).

come autonomo e originario oltre che dotato di potestà normativa e amministrativa, in quanto risponde agli elementi della plurisoggettività, organizzazione e normazione. Su questa scia è stato altresì affermato che la competenza dei giudici sportivi si configura nel caso in cui sia necessario disciplinare rapporti di tipo esclusivamente organizzativo. Se questi rapporti, invece, interessano anche l'ordinamento generale, le situazioni da regolare assumono la forma di diritti soggettivi meritevoli di tutela da parte delle autorità giudiziarie ordinarie⁹. Lo sviluppo di questa autonomia è stato rafforzato anche dal principio di sussidiarietà che garantisce spazio di manovra all'autonomia privata all'interno di confini ben definiti¹⁰. La sua applicazione attribuisce forza di legge alle regole sportive per disciplinare specifici atti di autonomia privata nel rispetto dei valori sui quali si fonda il sistema generale.

Su questi presupposti si è sviluppata la teoria che l'ordinamento sportivo è 'superstatale' e non territoriale, in quanto la sua efficacia si fonda esclusivamente sulla propria 'forza' e non su quella di altri ordinamenti¹¹.

Il principio di autonomia sportiva è stato riconosciuto altresì dal legislatore statale. L'art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, prevede che "La Repubblica riconosce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale"¹².

È opportuno evidenziare che l'ordinamento sportivo, anche se autonomo, non è del tutto indipendente dallo Stato¹³. Infatti, dalla relazione tra i due ordinamenti emergono punti di contatto e punti di attrito. Alcune situazioni giuridiche connesse con l'ordinamento sportivo possono essere rilevanti anche per l'ordinamento statale. Tali intersezioni inducono i giuristi ad interrogarsi sulla reale o presunta autonomia dell'ordinamento sportivo.

Nel primo caso si evidenzia chiaramente la distanza tra sport e diritto sul presupposto che le competizioni sportive sono disciplinate da regole puramente tecniche che nulla hanno in comune con quelle giuridiche. Queste considerazioni hanno portato a ritenere che l'ordinamento sportivo sia agiuridico¹⁴. La tesi che sostiene un'autonomia 'presunta' si basa su alcuni elementi oggettivi: l'attività legislativa statale limita le competenze dell'ordinamento sportivo¹⁵; la presenza del Comitato Olimpico Internazionale configura un ordinamento sportivo internazionale che orienta l'attività dei Comitati Olimpici Nazionali; la relazione tra ordinamento sportivo e ordinamento statale è risolta da molti studiosi nel ritenere il primo una espressione settoriale del secondo¹⁶; la previsione dell'art. 117, co. 3, Cost. annovera l'ordinamento sportivo tra le materie di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni¹⁷, a differenza di altri ordinamenti che qualificano lo sport come esercizio del diritto alla salute e, pertanto, soggetto solo ai poteri delle autorità nazionali¹⁸; sia l'ordinamento statale, italiano e

⁹ Cass., SS.UU., sent. 26 ottobre 1989, n. 4399.

¹⁰ Rescigno (2002, 5).

¹¹ Giannini (1949, 10).

¹² La legislazione precedente non definiva in alcun modo il rapporto tra ordinamento sportivo e statale. *Ex plurimis* Piazza (2013, 58), Bonafine (2015, 164).

¹³ Lepore (2022, 376-398).

¹⁴ Furno (1952, 619).

¹⁵ Il riferimento è alle leggi n. 145 del 2018, n. 86 del 2019, n. 36 del 2021 e n. 40 del 2021. Orso (2022, 102-103).

¹⁶ Giannini (1996, 671-672).

¹⁷ Frosini (2021, 241).

¹⁸ Carboni (2021, 10).

comunitario, sia la giurisprudenza nazionale ed europea hanno tentato di far rientrare nella propria giurisdizione le regole sportive¹⁹.

Considerando lo sport uno degli ambiti di sviluppo della personalità dell'individuo, occorre indagare se l'autonomia che caratterizza quest'ordinamento in Italia è strumento o limite di tutela per quei diritti 'non sportivi' ma connessi all'attività agonistica, come può essere la libertà religiosa dell'atleta.

2. Il modello sportivo europeo

Le frontiere dello sport sono aperte. I campionati europei, continentali e internazionali vedono protagoniste Federazioni da ogni parte del mondo. Le Olimpiadi sono certamente uno dei momenti più importanti di incontro tra le diverse culture e religioni²⁰.

Il Consiglio d'Europa ha istituzionalizzato questa prospettiva con la pubblicazione del documento *Libro bianco sul dialogo interculturale*. "Vivere insieme in pari dignità" nel 2008, affermando che "lo sport può contribuire in modo considerevole al dialogo interculturale, riconducendolo direttamente nell'ambito della vita quotidiana. Il fatto di giocare insieme rispettando le regole imparziali e universali, unitamente alla nozione dominante di "fair-play", possono costituire una esperienza interculturale".

La relazione tra sport, culture e religioni è protagonista anche nelle Federazioni nazionali. Sempre più spesso la composizione di una squadra è multiculturale e lo sport diventa strumento di integrazione ed inclusione²¹. In tal senso lo sport assolve ad una funzione promozionale della persona, che beneficia di una tutela identitaria, culturale e religiosa anche quando indossa una divisa da gioco.

L'esame del modello europeo di sport consente di comprendere se questa finalità è perseguita dalle regole di settore e in che modo le istituzioni comunitarie si adoperano a protezione dell'atleta.

Nell'ordinamento europeo lo sport rientra tra le materie di competenza degli organi dell'Unione. Ciò definisce due linee di tendenza: da un lato, l'ordinamento europeo limita l'autonomia sportiva per configurare un 'diritto sportivo europeo' unitario; dall'altro, le Federazioni sportive reclamano l'applicazione del principio.

Il modello europeo di sport è governato da una struttura piramidale²². Al vertice si collocano le Federazioni europee affiliate a quelle internazionali; al centro le associazioni nazionali; alla base atleti e club amatoriali²³. L'individuazione e l'applicazione delle regole sportive sono attribuite alla competenza degli organi superiori che garantiscono l'efficienza del sistema attraverso un meccanismo di promozioni e retrocessioni degli atleti sulla base dei risultati sportivi. Questa impostazione è stata criticata da quanti ritengono che il potere decisionale è concentrato nelle mani di pochi, limitando l'autonomia delle associazioni poste ai livelli più bassi e producendo conseguenze anche sul mercato sportivo²⁴.

¹⁹ Liotta (2011, 1658).

²⁰ De Oto (2017, 2).

²¹ Villani - Di Somma (2019, 49).

²² Coccia - Nizzo (1998, 338).

²³ Cattaneo - Parrish (2020, 20).

²⁴ Pijetlovic (2018, 236).

L'intervento delle istituzioni europee si caratterizza per un approccio di cooperazione al fine di individuare le regole e di definire un diritto sportivo autonomo di tipo inclusivo e promozionale della persona. Nel 2007 la Commissione Europea ha pubblicato il documento *White paper on sport*²⁵ ed ha previsto l'osservanza dei principi di *good governance* da parte delle Federazioni sportive. La violazione di questi principi legittima l'intervento delle istituzioni pubbliche per sanzionare comportamenti adottati nel mondo sportivo. Il documento sottolinea l'esistenza di un modello sportivo europeo unico, autorizza l'intervento delle autorità istituzionali e sancisce il rispetto del principio di trasparenza da parte delle Federazioni sportive.

Con la Risoluzione sulla *politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire* del 23 novembre 2021²⁶ il Parlamento europeo ha riaffermato questo modello. Esso presuppone di agire per l'integrazione dei principi di solidarietà, sostenibilità e inclusività per tutti, competizione aperta, merito sportivo ed equità. Inoltre, il Consiglio europeo è intervenuto con la Risoluzione del 30 novembre 2021 sulle *caratteristiche fondamentali del modello europeo dello sport*, ricordando le conseguenze che le competizioni sportive chiuse potrebbero avere sullo sport organizzato in Europa, come nel caso del cambiamento radicale dei processi di qualificazione solitamente basati sul merito sportivo²⁷.

Pertanto, la competenza dell'UE è caratterizzata dai principi di coordinamento e sostegno delle attività sportive. Queste peculiarità sono state evidenziate anche dalla giurisprudenza europea che riconosce alle istituzioni comunitarie di intervenire anche in merito ai regolamenti tecnico-sportivi²⁸ in forza della rilevanza che le regole sportive hanno nel diritto europeo, soprattutto quando queste presentano una dimensione economica²⁹. Inoltre, gli organi comunitari orientano e promuovono anche l'importante funzione di integrazione sociale che lo sport assolve nella società contemporanea.

È chiaro dunque che il principio di autonomia normativa dello sport in Europa presenta caratteristiche diverse da quelle dell'ordinamento italiano. Infatti, le regole sportive devono conformarsi al diritto europeo³⁰. Il modello così delineato non distingue tra regole tecniche di interesse sportivo e regole rilevanti per l'ordinamento generale. Le norme sportive sono chiamate a conformarsi ai valori della democrazia, dell'eguaglianza e della solidarietà per soddisfare la finalità sociale dello sport.

Un simile impianto, improntato al principio di specificità dello sport, limita le organizzazioni sportive, che chiedono di definire in modo indipendente le proprie regole e di istituire sistemi di attuazione e di controllo delle stesse. Invece, l'autonomia delle Federazioni sportive deve coordinarsi sempre con l'ordinamento generale, al fine di garantire una effettiva tutela della persona, gli scopi del fenomeno sportivo e di incentivare le attività agonistiche³¹.

La prospettiva trova conferma nell'apparato legislativo. L'art. 6 e l'art. 165, § 1, co. 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea sono le norme di diretto interesse dello sport. La prima sancisce la competenza dell'Unione a porre in essere tutte le azioni aventi ad oggetto lo sport. L'art. 165, § 1, co. 2 disciplina che "L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità e della sua funzione sociale ed educativa". La norma prevede il

²⁵ Commissione della Comunità Europea (2007, 4).

²⁶ Il testo integrale della Risoluzione è consultabile sul sito <http://www.europarl.europa.eu>.

²⁷ Il testo integrale della Risoluzione è consultabile sul sito <http://www.eur-lex.europa.eu>.

²⁸ Battelli (2021, 3-5).

²⁹ Bastianon (2014).

³⁰ Di Nella (2012, 112-113).

³¹ Di Nella (2021b, 34).

principio di specificità dello sport che deve orientare la produzione e l'interpretazione degli atti normativi europei in ambito sportivo³².

Pertanto, se da un lato è prevista una garanzia per le Federazioni sportive che agiscono all'interno del diritto comunitario, dall'altro subiscono limitazioni le iniziative dei club, le cui attività non sono organizzate solo per diletto ma anche come fonte di sostentamento.

2.1. Il caso SuperLega

L'esigenza di difendere l'autonomia dello sport nell'ordinamento comunitario emerge chiaramente nel caso "Superlega". Nel 2021 dodici Federazioni sportive europee³³ hanno costituito una nuova SuperLeague per incrementare i guadagni economici a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19³⁴. La società (*The European Super League Company S.L.* con sede legale a Madrid) avrebbe dovuto organizzare una nuova competizione da svolgersi in parallelo al torneo UEFA. Le reazioni dei tifosi sono state forti, ritenendo che la nuova Lega minacciasse i principi promozionali delle competizioni sportive³⁵ e della leale concorrenza³⁶, al punto da chiedere la sospensione del progetto. La FIFA ha disposto l'applicazione di misure cautelari sulla base di una difformità tra la nuova SuperLega e i principi di solidarietà, inclusività, integrità e di equa distribuzione finanziaria³⁷. L'UEFA ha difeso il modello sportivo europeo, affermando che la struttura piramidale che lo caratterizza consente di reinvestire nello sport i proventi delle competizioni professionistiche e di favorire un sistema di promozione o di retrocessione dei club soltanto per meriti sportivi³⁸.

Le ragioni giuridiche sostenute dalla dottrina, che ritiene che tale organizzazione non possa programmare in autonomia una parallela competizione sportiva, sono dimostrate dalla natura della società. Infatti, al pari di ogni altra Lega³⁹, la SuperLega riveste una funzione solo strumentale al raggiungimento degli obiettivi delle Federazioni nazionali ed internazionali di riferimento⁴⁰.

Nel quadro dell'ordinamento sportivo internazionale la costituzione della SuperLega sembrerebbe violare gli articoli 49 e 51 dello Statuto UEFA, che riconoscono a tale organo la competenza esclusiva in materia di organizzazione di competizioni sportive internazionali ed europee con la partecipazione delle Federazioni nazionali. Ne è derivata l'applicazione di una sanzione disciplinare da parte dell'UEFA, la cui decisione è stata oggetto di ricorso cautelare proposto dai club fondatori dell'organizzazione. Con ordinanza 11 maggio 2021, n. 14, il *Juzgado de lo Mercantil n° 17 de Madrid* ha accolto le doglianze dei ricorrenti, ordinando alla resistente UEFA di tutelare la libera concorrenza nel mercato, evitare qualunque azione volta ad impedire, direttamente o indirettamente,

³² CGUE, 13 giugno 2019, c. 22/18 TopFit e V. c. Federazione nazionale tedesca di atletica leggera.

³³ Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur, Inter, Milan, Juventus, Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid.

³⁴ I dati stimati sono consultabili sul sito <http://www.ilsole24ore.com>.

³⁵ Brannagan (2022, 169), Rapacciuolo (2021, 9)

³⁶ Cattaneo (2022, 405), Laus (2021, 134).

³⁷ L'integrale comunicato è consultabile sul sito <http://www.fifa.com>.

³⁸ L'integrale comunicato è consultabile sul sito <http://www.uefa.com>.

³⁹ Liotta - Santoro (2016, 45).

⁴⁰ Cinque (2021, 65).

la preparazione della Superlega o di adottare misure per escludere club o singoli giocatori coinvolti da competizioni nazionali.

Inoltre, il Tribunale Provinciale di Madrid ha proposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea circa la conformità degli Statuti UEFA e FIFA agli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea per accertare le reali responsabilità delle parti processuali. Con la decisione C-333/21 del 21 dicembre 2023 i giudici di Lussemburgo hanno affermato che le norme di FIFA e UEFA che prevedono la preventiva approvazione delle competizioni calcistiche interclub, come la Superlega, sono contrarie al diritto dell'UE e al principio della libera concorrenza. Benché tali organismi possano disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento di competizioni internazionali con finalità di coordinamento delle gare all'interno di un unico calendario e di promozione delle pari opportunità e del merito sportivo, tuttavia il processo decisionale necessita preliminarmente dell'indicazione dei criteri che rendano trasparente l'intero meccanismo di autorizzazione preventiva. Pertanto, ad avviso della Corte, non è possibile subordinare alla volontà di UEFA e FIFA qualsiasi nuovo progetto calcistico interclub, come la Superlega, e vietare di conseguenza ai club e ai giocatori di giocare in tali competizioni.

Uniformandosi alla decisione della Corte di Giustizia, il Tribunale Provinciale di Madrid ha accolto il ricorso della società spagnola, ritenendo che il comportamento adottato dalle parti resistenti abbia attribuito una posizione di privilegio all'interno delle competizioni sportive in violazione dei principi di non discriminazione e trasparenza⁴¹.

Il caso Superlega evidenzia il complesso rapporto tra i principi che fondano il modello europeo dello sport e la richiesta di autonomia delle istituzioni e delle Federazioni sportive. Il doppio profilo di indagine denota gli importanti cambiamenti che il mondo dello sport sta vivendo e le nuove istanze che coinvolgono il mondo del diritto⁴². È necessario definire strumenti di negoziazione di una forma di autonomia che consenta, da un lato, all'ordinamento sportivo di svilupparsi secondo le proprie caratteristiche e, dall'altro, alle Federazioni sportive di organizzarsi in modo autonomo e concorrenziale sul mercato. In questo modo è possibile rispettare sia le regole che disciplinano la convivenza sul territorio sportivo comunitario sia i diritti di quanti (atleti, tecnici e dirigenti) operano quotidianamente sul campo da gioco.

3. La libertà religiosa dell'atleta nel campo da gioco: precetti di fede Vs Regolamenti sportivi

La libertà religiosa è tra le libertà fondamentali di ogni ordinamento giuridico⁴³. Essa è un fattore identitario della persona, che la esercita in qualunque luogo si trovi, anche nel "campo da gioco"⁴⁴.

L'atleta esprime la propria libertà religiosa attraverso comportamenti, pratiche e ritualità. L'appartenenza religiosa suggerisce, o in taluni casi impone, di indossare simboli, praticare riti e seguire specifiche condotte. Gli esempi sono numerosi.

⁴¹ Merone (2023, 4).

⁴² Bastianon (2021, 314).

⁴³ *Ex plurimis*, d'Avack (1978, 415), Cardia (1998, 191), Ferlito (2002), Ricca (2006, 420), Nussbaum (2009), Ferrari (2013), Varnier (2019, 191), Fuccillo, Santoro, Sorvillo, Decimo (2024, 36).

⁴⁴ Fiorita (2015, 1).

Nel 1991 il britannico Jonathan Edwards, campione del mondo di salto triplo, di religione anglicana e figlio di un pastore della Chiesa anglicana, scelse di non disputare la finale del Campionato del Mondo di Tokio perché di domenica, che è giorno di riposo per l'anglicanesimo. La stessa problematica ha coinvolto i calciatori israeliani per le partite giocate durante lo *Shabbat*. In merito, l'art. 7 della legge israeliana n. 5711 del 1951 non considera lo sport come un'attività lavorativa e dunque può essere esercitata anche di sabato. Gli atleti professionisti tesserati non sono tuttavia inclusi tra le categorie di lavoratori esenti dal divieto di lavoro durante il giorno di riposo sabbatico⁴⁵. Per tale ragione, nel 2018 il Governo israeliano ha accolto il ricorso della Federazione Calcistica Israeliana ed ha permesso al personale delle società calcistiche di lavorare anche durante lo *Shabbat*.

Anche l'utilizzo di simboli religiosi nelle competizioni sportive è frequente: atlete islamiche indossano l'*hijab*, calciatori espongono i segni della propria fede (fasce, magliette, tatuaggi), atleti *sikh* indossano il turbante. I tifosi e gli spettatori assistono così a segni di croce e prostrazioni rituali durante le partite⁴⁶.

Il precetto islamico del Ramadan è tra i comportamenti religiosi che l'atleta assume e che interessano notevolmente le gare sportive⁴⁷. Il caso è nato in occasione delle Olimpiadi di Londra del 2012 celebrate durante il periodo di digiuno rituale. La richiesta degli atleti islamici di rinviare i giochi olimpici è stata rigettata dal Comitato Olimpico Internazionale, che ha offerto la possibilità di consumare pasti confezionati prima del sorgere del sole. Tuttavia, le autorità religiose islamiche hanno consentito una deroga, posticipando l'osservanza del precetto coranico dopo i giochi olimpici⁴⁸. In altri casi, l'esigenza sempre più frequente da parte degli atleti di rispettare questa regola religiosa ha favorito l'intervento di diverse organizzazioni sportive che hanno espressamente previsto la possibilità di osservare il Ramadan durante le competizioni sportive⁴⁹.

L'utilizzo del velo islamico in una gara può sollevare numerosi problemi. Spesso la possibilità di indossare l'*hijab* durante una competizione sportiva è stata negata alle atlete islamiche per ragioni di violazione delle regole che disciplinano le uniformi da gioco, di tutela della sicurezza degli avversari negli sport da contatto e di incompatibilità con la *performance* tecnica⁵⁰. Questi problemi hanno incentivato le aziende di indumenti sportivi a produrre *hijab* conformi alla prestazione agonistica⁵¹.

Il consumo di particolari sostanze per fini spirituali e di meditazione rientra tra le ritualità religiose che un atleta potrebbe praticare prima della competizione sportiva. Tale comportamento, pur

⁴⁵ Piccinni (2013, 139).

⁴⁶ Queste ritualità sono assai frequenti anche nei campi da gioco 'virtuali'. In particolare, i videogiochi sono un importante strumento di conoscenza di culture e religioni e favoriscono modalità inedite di dialogo interculturale. Per un approfondimento Baldetti (2023, 103-105).

⁴⁷ Biasi - Negri (2019, 1351).

⁴⁸ Fink (2016, 47) riporta una Fatwa delle autorità islamiche egiziane circa la sospensione del digiuno rituale durante le Olimpiadi: «Nel caso in cui la prestazione venga danneggiata dal suo digiuno, il calciatore legato contrattualmente con un club, così come tutti i suoi dipendenti che percepiscono un compenso in cambio delle loro prestazioni, è autorizzato all'*iftar* (interruzione del digiuno rituale)».

Inoltre, si segnala l'accordo firmato nel 2010 in Germania dal Consiglio Centrale dei Musulmani e la Bundesliga, con cui gli atleti islamici sono stati autorizzati a partecipare alle competizioni sportive senza osservare il digiuno durante il Ramadan.

⁴⁹ Il riferimento è, in particolare, alla *Muslim Athletes Charter* del 2021, firmata dai club di cricket, calcio e rugby del Regno Unito e alla Nota informativa *Faith and football: Ramadan 2022* della Federazione Calcistica d'Inghilterra.

⁵⁰ Ciocca (2021, 47).

⁵¹ È il caso dell'*hijab* della Nike, prodotto dal 2018 in un tessuto di poliestere elastico e traspirante che assorbe l'umidità e la fa evaporare all'esterno.

rientrando nell'esercizio del diritto di libertà religiosa, può configurare il reato di *doping*. La fattispecie si perfeziona con la somministrazione o l'assunzione di farmaci idonei ad alterare le prestazioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, nonché la somministrazione di sostanze o l'uso di pratiche idonee a modificare i risultati dei controlli anti-doping (art. 586 bis c.p.)⁵². Tuttavia, il grado di colpevolezza richiesto è il dolo specifico, ossia l'intenzione di chi agisce diretta ad ottenere l'alterazione del risultato sportivo ovvero ad occultare la pratica vietata in sede di controllo⁵³.

L'ipotesi potrebbe coinvolgere gli atleti che utilizzano la *marijuana* e i suoi estratti, come l'*hashish*, per fini meditativi e di aiuto alla preghiera. Questa condotta è tipica dei rastafariani⁵⁴, che descrivono la *cannabis* come l'erba suprema, la considerano dotata di proprietà curative⁵⁵, la elogiano anche per indurre sentimenti di "pace e amore" in coloro che la assumono e ritengono che coltivi una forma di introspezione personale che consente al fumatore di scoprire la propria divinità interiore⁵⁶.

Il *World anti-Doping Code* (WADA), aggiornato nel 2018, vieta l'utilizzo di tali sostanze se esse migliorano le prestazioni sportive, provocano un rischio potenziale per la salute dell'atleta e violano lo spirito sportivo⁵⁷. L'assunzione di tali sostanze per fini spirituali prima di una competizione sportiva non intende alterare le condizioni psichiche e fisiche dell'atleta, che ne fa uso solo nell'esercizio della propria religiosità. Il comportamento sarebbe sanzionabile perché integra il reato di *doping* in relazione agli effetti cagionati dall'utilizzo di queste sostanze, ma l'elemento cultural-religioso che lo ha originato potrebbe rilevare come circostanza attenuante se non come una causa di giustificazione⁵⁸. In sede processuale, l'atleta potrebbe dimostrare l'appartenenza al gruppo religioso attraverso una certificazione rilasciata dalla sua comunità di fede. Quest'ultima possibilità trae spunto dalla posizione della giurisprudenza italiana, che ha assolto fedeli rastafariani dal reato di detenzione di sostanze stupefacenti per l'appartenenza a questa fede comprovata da idonea documentazione prodotta dall'imputato. Il mero possesso non è sufficiente a configurare l'utilizzo della sostanza a fini di spaccio⁵⁹.

Tuttavia, i casi di giurisprudenza sportiva, anche se risalenti, dimostrano che il giudice non è tenuto ad accertare la ragione e l'occasione di sostanze dopanti, perché non occorre ai fini della sussistenza del dolo la prova della conoscenza dell'antigiuridicità e dell'immoralità dell'azione da parte del colpevole, ma è sufficiente che l'evento sia la conseguenza della sua condotta cosciente⁶⁰. Pertanto,

⁵² Tullio (2021, 420).

⁵³ L'elemento soggettivo del reato è stato sottolineato dalla giurisprudenza in diverse occasioni: Cass., sent. 20 marzo 2022, n. 11277; Cass., sent. 22 giugno 2021, n. 24884; Cass., sent. 21 settembre 2020, n. 26326; Cass., sent. 19 gennaio 2017, n. 2640.

⁵⁴ McKenna (1992, 196).

⁵⁵ Gray (2019, 28).

⁵⁶ Basile (2010, 302).

⁵⁷ Gli effetti che l'uso di queste sostanze provoca sulla prestazione sportiva (difetti di concentrazione, difetti di coordinazione motoria, ridotta velocità di reazione, ansia e panico, sintomi psicotici) sono consultabili sul sito <http://www.wada-ama.org>. Bloodworth - McNamee (2017, 177).

⁵⁸ Alicino (2022, 2).

⁵⁹ Trib. Firenze, sent. 26 aprile 2016; Trib. Bari, sent. 20 aprile 2017; Cass., sent. 10 luglio 2008, n. 28720.

⁶⁰ La Commissione d'Appello Federale, con decisione del 30 novembre 1990, ha condannato i calciatori Peruzzi e Carnevale alla squalifica di un anno dal Campionato per aver assunto una sostanza vietata dal regolamento dei controlli anti-doping dell'UEFA. Lo stesso organo, con decisione del 13 maggio 1991, ha rigettato il ricorso del calciatore Maradona, il quale aveva affermato che la sostanza era stata assunta al di fuori della fase preparatoria della prestazione sportiva e che essa non aveva alcun effetto stimolante.

seguendo quest'orientamento l'assenza di dolo nella condotta del fedele atleta non avrebbe alcuna rilevanza ai fini della sua punibilità per il reato di *doping*.

La relazione tra religiosità e *doping* può essere anche declinata in un'altra prospettiva. Alcuni studi hanno dimostrato che l'elevata religiosità degli atleti li rende meno inclini all'utilizzo di prodotti dopanti⁶¹. Le religioni suggeriscono infatti comportamenti che il fedele sceglie di seguire non solo per un senso di appartenenza alla propria cultura religiosa, ma anche per avere uno stile di vita sano ed equilibrato⁶². Cibo, abbigliamento e condotte conformi alle prescrizioni di fede, oltre ad essere esercizio della libertà religiosa, rappresentano strumenti di vita salutare e di benessere psico-fisico.

In tal senso, le religioni possono essere delle alleate nel contrasto al *doping*. Un atleta, incentivato dalla sua appartenenza religiosa, può rifiutare il consumo di particolari sostanze al fine di migliorare la prestazione agonistica⁶³. Sul punto il Dicastero per i laici e la famiglia qualifica le sostanze dopanti come uno degli elementi di corruzione dello sport. Nel documento *Dare il meglio di sé. Sulla prospettiva cristiana dello sport e della persona umana* del 2018 il Dicastero afferma che il doping "amplifica una serie di complicate problematiche morali poiché non corrisponde ai valori di salute e di gioco leale" e incoraggia le organizzazioni sportive a definire regole certe "per sostenere e motivare gli sportivi nella loro responsabilità e ridurre qualsiasi tentazione di ricorre al doping"⁶⁴. Il magistero di Francesco promuove il sano agonismo sportivo, raccomandando di allontanarsi dalla pratica del doping che "oltre ad essere pericolosa, è un inganno che toglie bellezza e divertimento al gioco, macchiandolo di falsità e facendolo diventare sporco"⁶⁵. Nella prospettiva islamica il consumo di sostanze dopanti è una forma di frode, contraria all'etica e vietata dai precetti coranici, ed è fonte di pericolo non solo per il corpo dell'atleta ma anche per la sua anima⁶⁶.

Profili particolari di tutela della libertà religiosa nelle competizioni sportive riguardano gli atleti minorenni, in quanto possono sottoscrivere con le Federazioni contratti vincolanti⁶⁷. Tuttavia, essi sono anche soggetti al diritto-dovere dei genitori, garantito dalla Costituzione (art. 30), di educarli secondo i propri convincimenti religiosi. Alcuni comportamenti religiosamente orientati dell'atleta minorenne potrebbero favorire lo scontro tra norme familiari-religiose e norme sportive, nel caso in cui il genitore chieda al proprio figlio di rispettare un precetto di fede nella competizione sportiva⁶⁸. In questa ipotesi occorre riflettere circa la possibilità per il genitore di chiedere un risarcimento del danno per lesione della libertà religiosa del figlio minorenne⁶⁹.

Anche i club sportivi manifestano talvolta la propria appartenenza religiosa. Essa può creare problemi quando è esercitata in Paesi che si caratterizzano per una differente religiosità riconosciuta a livello istituzionale. Ad esempio, il Real Madrid ha rimosso il simbolo religioso della croce posto sullo stemma, sulle divise dei giocatori e sui prodotti ufficiali in occasione di competizioni svolte in Paesi islamici⁷⁰.

⁶¹ Zvan - Zenic - Sekulic - Cubela - Lesnik (2017, 1348).

⁶² Fuccillo (2022, 440).

⁶³ Zenic - Stipic - Sekulic (2013, 386), Rodek - Sekulic - Pasalic (2009, 445).

⁶⁴ Dicastero per i laici e la famiglia (2018, n. 4.3).

⁶⁵ Francesco (2023).

⁶⁶ Al-Dafrawi (2020, 110).

⁶⁷ Rigazio (2015, 81), Busacca (2022, 1136).

⁶⁸ Tullio (2011, 437).

⁶⁹ Durisotto (2011, 102).

⁷⁰ Fuccillo (2022, 301).

Le ipotesi fin qui presentate dimostrano che la piena proclamazione della libertà religiosa, come diritto fondamentale dell'individuo, può essere limitata dalle regole che le Federazioni sportive individuano in autonomia e che devono essere rispettate dagli atleti in forza del vincolo associativo sorto con la Federazione⁷¹. Tuttavia, l'osservanza rigorosa di queste norme potrebbe essere lesiva dell'esercizio di quelle libertà che caratterizzano la persona anche durante l'attività agonistica.

3.1. Il vincolo associativo tra atleta e Federazione sportiva: la libertà religiosa a bordo campo

Il legame contrattualistico che lega l'atleta alla propria Federazione accende ulteriormente il *match* tra precetti di fede e regolamenti sportivi.

L'art. 27 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, qualifica la prestazione sportiva come rapporto a titolo oneroso. La sottoscrizione della tessera al momento dell'adesione consente all'atleta di praticare il proprio sport ma lo vincola al regolamento adottato dal club, che ha forza di legge⁷². L'esistenza di questo vincolo, che nasce dal consenso di chi decide di aderire⁷³, rafforza l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la titolarità di un "potere di autoregolamentazione che scaturisce dall'accordo di tutti i soggetti che fanno parte della formazione-istituzione"⁷⁴. Pertanto, la dimensione contrattuale che si perfeziona con il tesseramento e l'affiliazione, cioè con l'accettazione delle regole, è lo strumento di esercizio dell'autonomia sportiva.

La lettura dello sport come modalità di sviluppo della personalità dell'individuo (art. 2 Cost.) non può essere limitata dal rispetto incondizionato di qualsivoglia regola introdotta dal club. Se così fosse, l'atleta dovrebbe osservare anche regole sportive potenzialmente non conformi ai principi costituzionali. È chiaro quindi che l'autonomia normativa dell'ordinamento sportivo non traduce l'indipendenza dall'ordinamento generale nel quale si inserisce. Essa non può legittimare l'individuazione e l'applicazione di norme che derogano ai principi supremi e alle libertà fondamentali.

Le regole sportive non possono essere in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento statale e, nel caso in cui ciò dovesse accadere, questi ultimi prevalgono su quelli dell'ordinamento particolare⁷⁵. Le norme sportive trovano il loro fondamento ma anche il proprio limite nel diritto statale. Ne deriva una asimmetria valoriale, per cui l'ordinamento giuridico settoriale esiste solo se è riconosciuto dall'ordinamento generale⁷⁶.

Lo scontro tra norme religiose (abbigliamento, sport consentiti e non, ritualità, festività religiose)⁷⁷ e norme sportive spesso è risolto con la prevalenza delle prime, perché suggeriscono all'atleta fedele codici di condotta in ogni ambito di vita⁷⁸. Dunque, la libertà religiosa non resta a bordo campo. Questa prospettiva fa emergere due profili di tutela: il rispetto della religiosità, cioè del sentimento religioso dell'atleta, che porta nella competizione anche la propria fede, e il rispetto della libertà

⁷¹ Toscano (2019, 159), Pittalis (2019, 108).

⁷² Il riferimento è alla cd. 'clausola dell'obbedienza' e al 'dovere di fedeltà'. Sanino - Verde (2015, 205).

⁷³ Lepore (2008, 300).

⁷⁴ Rescigno (1966, 22).

⁷⁵ Clemente di San Luca (2020, 692).

⁷⁶ Martire (2020, 78).

⁷⁷ Ivaldi (2015, 8).

⁷⁸ Con particolare riferimento al diritto islamico ed ebraico, Ferrari (2022, 119).

religiosa, che può essere manifestata con comportamenti fisici o verbali e segni distintivi prima, durante e dopo il *match*.

Numerose norme a livello internazionale ed europeo disciplinano lo sport come strumento di promozione della persona e di lotta contro le discriminazioni⁷⁹, tra cui quelle per motivi religiosi⁸⁰. Gli statuti federali si inseriscono in questa cornice attraverso il divieto di discriminazione e il principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque⁸¹.

Se la libertà religiosa è un diritto fondamentale dell'uomo e la sua tutela è riconosciuta e garantita a livello costituzionale, l'atleta non dovrebbe avere il timore di subire sanzioni o divieti se decide di esercitare la sua fede nel campo da gioco. I club dovrebbero riconoscere tale possibilità, se essa non contrasta con il regolare svolgimento della gara, attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali che garantiscano la tutela dell'identità (anche) religiosa dell'atleta. Un caso riguarda il calciatore ebreo Haim Revivo che, per contratto con la sua Federazione sportiva, ha potuto beneficiare dell'applicazione di alcune clausole che gli consentivano di adempiere ai propri precetti di fede (tra i quali l'astensione dalle gare durante le proprie festività religiose).

Tuttavia, le decisioni delle Federazioni sportive seguono un'altra direzione. La Federazione Italiana Canottaggio vieta l'utilizzo di qualsiasi segno distintivo con contenuto di propaganda politica, sindacale, confessionale e razziale (art. 2.1, lett. i); la Federazione Italiana Danza Sportiva non concede l'uso di simboli con riferimenti religiosi con esclusione delle discipline 'show' in cui i simboli religiosi possono essere ammessi sempre se inerenti al tema proposto ed usati comunque senza offendere e ledere nessuno (art. 17, lett. b). In ambito sovranazionale nel 2014 l'*International Football Association Board* (IFAB) ha pubblicato la circolare n. 1322⁸². Con particolare riferimento ai copricapi religiosi essa ha deciso che un simbolo religioso può essere utilizzato dall'atleta durante la competizione sportiva se ha lo stesso colore della maglia, è coerente al carattere professionale dell'uniforme da gioco e non causa alcun pericolo per il giocatore o l'avversario. Allo stesso modo nel 2017 l'*International Basket Federation* (FIBA) ha modificato il proprio regolamento tecnico, prevedendo la possibilità di utilizzare il copricapo religioso durante il *match* nel rispetto dei requisiti introdotti⁸³.

Lo scontro tra precetti religiosi e regole sportive non può essere risolto con l'applicazione di una norma generale che permetta o vieti determinati comportamenti, è infatti necessaria una delicata attività di bilanciamento tra diritti fondamentali. Si tratta di una "competizione delicata" che solo un arbitro, terzo e imparziale, può adeguatamente regolare.

⁷⁹ Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, artt. 1-2; Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, art. 2, n. 1; Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, art. 14; Trattato dell'Unione Europea, art. 3; Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, artt. 8-10; Carta dei diritti fondamentali di Nizza, artt. 20-23. Clarizia (2022, 302).

⁸⁰ Carta Olimpica, art. 3, co. 2; Statuto Centro Olimpico Nazionale Italiano, art. 20, co. 3.

⁸¹ Gagliardi (2023, 23).

⁸² Il testo integrale della circolare è consultabile sul sito <http://www.ifab.it>.

⁸³ L'art. 4.4.2 del Regolamento Tecnico della Federazione Internazionale di Basket del 2017 stabilisce che il copricapo «non deve coprire alcuna parte del viso completamente né parzialmente (occhi, naso, labbra) e non deve essere pericoloso per il giocatore che lo indossa e/o per gli altri giocatori. Non deve avere elementi di apertura/chiusura attorno al viso e/o al collo e non deve avere nessuna parte che fuoriesca della sua superficie».

4. Il ruolo dell'arbitro: cartellino rosso alla libertà religiosa?

L'arbitro ha il compito di vigilare sul rispetto delle regole da gioco e di garantirne l'applicazione. L'art. 38 del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri prevede che all'arbitro è affidata la regolarità tecnica e sportiva delle gare. Tale finalità è perseguita dagli ufficiali di gara nelle diverse qualifiche attribuite dalle norme regolamentari, in osservanza dei principi di lealtà sportiva, terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

La funzione esercitata nel campo da gioco richiede che egli agisca secondo il "principio di qualità", cioè sia dotato di caratteristiche tali (trasparenza, onestà, lealtà, correttezza, equità, imparzialità, segretezza, riservatezza, probità, terzietà, rispetto delle regole, indipendenza, decoro, rigore, autonomia, autorevolezza, integrità morale) da garantire il corretto svolgimento della competizione⁸⁴.

La centralità dell'arbitro nel *match* è legata anche al valore giuridico del suo ruolo e delle decisioni assunte. Una parte della giurisprudenza ritiene che egli è pubblico ufficiale, in qualità di delegato del C.O.N.I., nell'esercizio di un'attività di pubblico interesse, cioè un'attività socialmente rilevante e come tale riconosciuta dallo Stato⁸⁵. La dimostrazione è data dall'interesse dello Stato alla promozione e allo sviluppo delle discipline sportive e all'ordinato e pacifico svolgimento delle loro manifestazioni⁸⁶. Negare tale natura significa esonerare l'arbitro da responsabilità in caso di violazione dei propri doveri e di fronte a possibili lesioni cagionate da terzi⁸⁷.

La Corte di Cassazione priva l'arbitro della natura di pubblico ufficiale. Egli è associato all'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri), la quale è componente della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione con personalità giuridica di diritto privato), a sua volta federata al C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ente pubblico non economico). Tuttavia, l'arbitro è investito di fatto di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, tanto che anche un soggetto privato estraneo alla pubblica amministrazione può svolgere una simile attività attraverso una relazione funzionale con l'ente pubblico⁸⁸. Questa posizione ha indotto la dottrina prevalente ad attribuire natura privatistica all'attività dell'arbitro sportivo nella direzione della gara, pur con finalità pubblicistiche in merito all'attestazione della regolarità della gara e dei risultati della propria attività⁸⁹.

Inoltre, nell'esercizio delle sue funzioni l'arbitro valuta con discrezionalità se le condotte assunte dagli atleti in gara violino o meno le norme sportive (Regola n. 5 del Codice A.I.A.). I confini di questo potere sono molto elastici e variano a seconda della situazione singolarmente considerata⁹⁰. L'unico argine è rappresentato dal dovere di vigilanza del rispetto delle regole di gioco che l'arbitro è tenuto ad osservare. Il suo operato è infatti soggetto a valutazioni da parte di osservatori, i quali giudicano la prestazione attraverso una preferenza numerica che concorre alla formazione di una graduatoria al termine di ogni stagione sportiva idonea ad incidere sulla carriera futura⁹¹.

⁸⁴ Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, aggiornato al 24 luglio 2023, art. 40. Il testo integrale del Regolamento è consultabile sul sito <http://www.aia-figc.it>.

⁸⁵ Trib. Velletri, sent. 2 novembre 1977; Pret. Castelfranco Veneto, Nota 29 novembre 1985.

⁸⁶ Parisi (2021, 164).

⁸⁷ Nella generale prospettiva della tutela connessa alle funzioni di pubblico ufficiale, Antolisei (2016, 655).

⁸⁸ Cass., SS.UU., sent. 9 gennaio 2019, n. 328.

⁸⁹ Papa (2019, 397).

⁹⁰ Auletta (2023, 23).

⁹¹ Terenzio (2015, 22), Panichella (2018, 183).

Il potere discrezionale dell'arbitro può essere fonte di particolari problemi nel caso egli debba valutare un comportamento che l'atleta adotta nel rispetto di una norma religiosa in contrasto con le regole sportive.

In diverse occasioni i 'fischietti' hanno sanzionato l'esercizio della libertà religiosa nel campo da gioco. Nel 2015, durante una partita di basket del Campionato giovanile di Bergamo l'arbitro ha vietato ad un atleta *sikh* di giocare col turbante, ritenendo che l'utilizzo del copricapo violasse l'art. 4.3.1 del Regolamento Tecnico Ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro che disciplina l'uniformità delle divise degli atleti durante le competizioni sportive. La decisione ha suscitato la contrarietà dell'intera squadra, che ha reagito abbandonando la partita. Nel 2019 a Spoleto, un caso di bestemmia da parte di un giocatore ha inasprito la sanzione arbitrale. In questa ipotesi, l'art. 12.2 del Regolamento Giuoco Calcio prevede un calcio di punizione indiretta, ma nella situazione analizzata l'arbitro ha fischiato un calcio di rigore e ha espulso il calciatore. Nel 2022 l'arbitro ha ordinato ad una giocatrice del Campionato femminile regionale piemontese di calcio under 19 di togliere l'*hijab*, minacciando la sospensione dell'incontro in caso di rifiuto. Anche in questo caso la squadra è stata solidale con l'atleta lesa dalla decisione del direttore di gara ed ha abbandonato il campo da gioco, ritenendo prevalente il sentimento religioso della compagna di squadra.

I casi presentati, che oscillano tra la lesione della libertà religiosa dell'atleta e la conformità della decisione arbitrare ai Regolamenti sportivi, non sono gli unici. Nel Rapporto 2022 l'Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport ha evidenziato che nel periodo tra giugno 2021 e giugno 2022 il 3% delle discriminazioni avvenute nei campi da gioco riguarda l'appartenenza religiosa. Queste si inseriscono tra quelle per origini nazionali o etniche e per tratti somatici⁹².

Anche in ambito europeo ed internazionale si sono verificati casi di decisioni arbitrali lesive della libertà religiosa degli atleti.

La competizione tra i club scozzesi *Glasgow Celtic (Old Firm)*, di religione cattolica, e i *Rangers*, di fede protestante, è storica. Nel passato gli atleti erano assunti nelle squadre per la loro appartenenza religiosa. I *match* non sono solo calcistici ma anche culturali e religiosi⁹³. L'arbitro è chiamato non solo a vigilare il rispetto delle regole sportive ma anche la rivalità tra le due squadre e le due tifoserie. Ancora in ambito calcistico, nel 2010 durante il *match League Salisburgo vs Hapoel tel Aviv* dei Preliminari di Champions League, un giocatore ha subito un cartellino giallo per violazione delle regole della Federazione sportiva dopo aver indossato la *kippah* esultando dopo il goal. In Ohio (USA) un'atleta ha indossato l'*hijab* durante il Campionato di corsa di fondo sentendo fischiare la sua espulsione al termine della gara. Nel 2022 la Federazione Calcistica Francese ha vietato l'utilizzo del velo islamico nelle competizioni sportive perché contrario alla laicità sul campo da gioco. Il Senato francese ha adottato un emendamento al disegno di legge sulla democratizzazione dello sport, per vietare qualsiasi "segno religioso vistoso" durante le competizioni sportive.

La tutela della libertà religiosa può coinvolgere anche la persona dell'arbitro nell'esercizio delle sue funzioni. Nel 2014 l'Associazione Italiana Arbitri ha accolto la richiesta di un arbitro di Cremona di dirigere la competizione sportiva indossando l'*hijab* in violazione delle norme dell'A.I.A. che prescrivono l'utilizzo dell'uniforme. La decisione è stata adottata nel rispetto dell'art. art. 3, co. 3.3, del

⁹² Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport (2022, 19). Il Report completo è consultabile sul sito <http://www.unar.it>.

⁹³ Physick (2002, 86).

Codice di Condotta della FIFA, che tutela espressamente la diversità culturale, politica, del colore della pelle, origine sociale e religiosa della persona-atleta⁹⁴.

La rassegna dei casi rileva che lo scontro tra precetto di fede e regola sportiva è spesso risolto dall'arbitro con un cartellino rosso per la libertà religiosa. Questo tipo di decisione certamente lede una libertà fondamentale dell'atleta nel campo da gioco, il quale deve poter disporre di strumenti di tutela dinanzi a decisioni arbitrali che ritenga illegittime.

5. Religiosità dell'atleta e vincolo di giustizia sportiva: tra sconfitte (annunciate) e rivincite (sperate)

Il principio di autonomia sportiva coinvolge anche il sistema di giustizia⁹⁵. La legge 17 ottobre 2003, n. 280, così come riformata dalla legge 8 agosto 2019, n. 86⁹⁶, disciplina il vincolo di giustizia sportiva⁹⁷ e definisce i principi processuali (diritto di difesa, parità delle parti, contraddittorio e giusto processo)⁹⁸. Inoltre, sono individuati gli ambiti di competenza dell'ordinamento e gli organi preposti al controllo del rispetto delle regole e all'irrogazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazioni (Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi territoriali, Corte sportiva di Appello, Tribunale Federale, Corte Federale di Appello)⁹⁹.

Il sistema normativo evidenzia che la giurisdizione esclusiva degli organi sportivi riguarda le controversie tecniche (gare, regole di gioco, risultati), quelle economiche tra società e tesserati, quelle disciplinari (sanzioni applicate in caso di violazione di Regolamenti e Statuti) e le dispute amministrative (*status* di associato e rapporti tra Federazione e tesserati)¹⁰⁰.

Nell'autonomia della giustizia sportiva rientrano anche le competenze e le funzioni decisorie dell'arbitro. In particolare, i regolamenti sportivi esonerano gli arbitri da responsabilità per le decisioni adottate durante lo svolgimento delle competizioni. Pertanto, l'atleta deve adire le autorità giudiziarie sportive per impugnare il provvedimento secondo il sistema della pregiudiziale sportiva (art. 3, legge n. 280/2003), che preclude la possibilità di rivolgersi ad autorità giudiziarie diverse da quelle sportive. Un'eventuale violazione causa l'irrogazione di sanzioni severe, come l'espulsione dell'affiliato dalla Federazione di appartenenza.

La considerazione che il processo sportivo non rispetti il sistema dei diritti fondamentali garantiti dalla legislazione costituzionale ed internazionale¹⁰¹ è sostenuta dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che gli interessi legittimi dell'atleta non possono essere oggetto di rinuncia preventiva generale o temporale illimitata alla tutela giurisdizionale¹⁰². Pertanto, il vincolo di giustizia deve

⁹⁴ Gagliardi (2014, 208).

⁹⁵ Ferrara (2010, 491).

⁹⁶ Sandulli (2021, 250).

⁹⁷ Sandulli (2018, 165), Di Salvatore (2020, 98), Sanino (2022, 52).

⁹⁸ Del Vecchio (2021, 381).

⁹⁹ I giudici sportivi sono competenti a decidere tutte le questioni connesse allo svolgimento della gara; i giudici federali hanno una competenza residuale rispetto a tutte le controversie rilevanti per l'ordinamento sportivo che non siano oggetto di giudizio davanti ai giudici sportivi e che non siano derivate da fatti avvenuti in occasione di una gara o direttamente collegati ad essa. Pierini (2019, 49).

¹⁰⁰ Caringella - De Nictolis - Garofoli - Poli (2008, 993).

¹⁰¹ Clini (2019, 115).

¹⁰² Cass., SS.UU., sent. 29 settembre 1997, n. 9550.

applicarsi solo per risolvere controversie relative allo svolgimento dell'attività sportiva secondo canoni tecnici e di lealtà non valutabili da un giudice ordinario¹⁰³.

Tuttavia, il regime di esonero da responsabilità di cui l'arbitro gode per le decisioni assunte nel campo da gioco può ledere i diritti fondamentali di un atleta. La Regola n. 5 del Regolamento Giuoco Calcio, ad esempio, esonera l'arbitro se consente o chiede ad un calciatore di indossare determinati indumenti o equipaggiamenti. Questa norma potrebbe danneggiare l'atleta che decida di indossare un simbolo religioso o di esporlo sulla propria divisa. L'eventuale divieto non assoggetterebbe l'arbitro ad alcuna conseguenza nei confronti del giocatore.

La libertà religiosa dell'atleta nel sistema di giustizia sportiva è certamente tutelata dal generico divieto di discriminazioni anche per motivi religiosi. Tuttavia, la bestemmia è espressamente sanzionata¹⁰⁴. Ad esempio, l'art. 14 del Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Ufficiali di Gara della Federazione Italiana Nuoto disciplina la sanzione della squalifica per gioco scorretto e comportamenti antisportivi, tra i quali la bestemmia rientra indirettamente¹⁰⁵. Una previsione specifica è contenuta nel Codice Etico e di Comportamento della Federazione Italiana Rugby. L'art. 27/1, lett. j), prevede la squalifica dalle gare ufficiali fino a quattro settimane per bestemmia o utilizzo di linguaggio triviale¹⁰⁶. Il fattore religioso è oggetto di diretta previsione anche nel Codice Etico della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L'art. 14 irroga una sanzione disciplinare aggravata per condotte offensive, denigratorie o ingiuriose (anche) per motivi di religione¹⁰⁷. Allo stesso modo l'art. 34 della Federazione Italiana Pallacanestro prevede la squalifica per almeno una giornata o l'inibizione per almeno sette giorni per bestemmia o utilizzo di espressioni blasfeme¹⁰⁸ e l'art. 9 del Codice di Condotta della Federazione Italiana Gioco HandBall prescrive una sanzione aggravata per aver tenuto un comportamento offensivo, denigratorio (anche) per motivi di religione¹⁰⁹. La previsione del Codice Etico della Federazione Italiana Pallavolo è invece più generica. L'art. 78 punisce qualunque comportamento che offenda la dignità, il decoro e il prestigio degli atleti e della Federazione¹¹⁰. Anche il Codice dell'Associazione Italiana Arbitri disciplina direttamente la fattispecie. La Regola n. 5 prevede l'espulsione dal campo da gioco del giocatore che utilizzi espressioni blasfeme. La Regola n. 12 sanziona la punizione indiretta in favore della squadra avversaria in presenza di linguaggio ingiurioso¹¹¹.

In questa direzione sono orientati anche gli organi di giustizia dello sport.

Il Tribunale Nazionale Federale Calcio, Sezione Disciplinare, con la decisione n. 18 del 2021, ha squalificato un atleta della F.C. Juventus che aveva bestemmiato durante la gara del Campionato di Serie A del 19 dicembre 2020. La squalifica è stata commutata in un'ammenda di € 5.000,00. La Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Rugby, con la decisione n. 36 del 2019, ha squalificato per una settimana un giocatore del CUS Padova Rugby per bestemmia. Allo stesso modo il Tribunale Federale di Pallacanestro, con la decisione del 30 dicembre 2020, ha squalificato per un turno il coach della Dinamo Sassari per aver bestemmiato durante il match di Champions Basket Dinamo Sassari vs

¹⁰³ Sanino - Verde (2015, 503).

¹⁰⁴ Gianfreda (2011, 182).

¹⁰⁵ Il testo integrale della norma è consultabile sul sito <http://www.federnuoto.it>.

¹⁰⁶ Il testo integrale della norma è consultabile sul sito <http://www.federugby.it>.

¹⁰⁷ Il testo integrale della norma è consultabile sul sito <http://www.figc.it>.

¹⁰⁸ Il testo integrale della norma è consultabile sul sito <http://www.fip.it>.

¹⁰⁹ Il testo integrale della norma è consultabile sul sito <http://www.federhandball.it>.

¹¹⁰ Il testo integrale della norma è consultabile sul sito <http://www.federvolley.it>.

¹¹¹ Il Codice integrale dell'Associazione Italiana Arbitri è consultabile sul sito <http://www.aia.it>.

Bakken Bears. Anche in questo caso la squalifica è stata commutata in una ammenda di € 3.000,00. L'organo di giustizia della Federazione Italiana Pallanuoto ha comminato la sanzione della squalifica di una giornata per un tecnico della società All. Puntese e per un tecnico della società Dir. Prato, per comportamenti ingiuriosi contro l'arbitro assunti da entrambi (decisione del 5 maggio 2006). Anche la Federazione Italiana Gioco Bridge, con la decisione n. 33 del 2015, ha sospeso per 30 giorni un tesserato per la violazione dell'art. 48, lett. a) dello Statuto Federale che vieta atteggiamenti blasfemi e ingiuriosi, perché aveva arrecato disturbo agli altri tavoli della gara.

La casistica rileva che la libertà religiosa dell'atleta è pienamente tutelata soltanto in determinate ipotesi, al di fuori delle quali si registra l'assenza di una protezione giuridica. È opportuno quindi individuare i possibili strumenti di cui il fedele-atleta può dotarsi nel caso di comportamenti che non sono ad oggi contemplati da alcun Regolamento sportivo.

6. La tutela della libertà religiosa dell'atleta nel *match* tra giudici sportivi e giudici ordinari

L'autonomia dell'ordinamento sportivo consente l'applicazione delle norme di settore per tutti quei comportamenti che non hanno rilevanza nell'ordinamento statale. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 280/2003 gli organi di giustizia sportiva sono titolari di una riserva di giurisdizione per le questioni relative all'osservanza e all'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'Ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni. In tal modo si garantisce il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, si cristallizzano i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e si definiscono le sanzioni e le modalità di irrogazione.

Tuttavia, in presenza di una condotta realizzata nel campo da gioco che produce effetti anche su una situazione giuridica soggettiva dell'atleta si configura un'intersezione tra ordinamento sportivo e ordinamento civile. Il sistema normativo definisce così un riparto di giurisdizione per cui l'ordinamento civile prevale se la tutela offerta da quello sportivo non è idonea a proteggere la lesione subita dall'atleta¹¹².

La giurisprudenza ha sostenuto la competenza esclusiva dei giudici sportivi quando la controversia riguarda la vita interna della Federazione o i rapporti tra società o tra società e tesserati. Se invece il comportamento oggetto di giudizio deve essere valutato in relazione a interessi fondamentali della Federazione o del singolo atleta, la controversia deve essere sottoposta al giudice ordinario¹¹³. Questa posizione trova ulteriore conferma nell'orientamento che esclude l'applicabilità alla giustizia sportiva delle norme della Costituzione dedicate alla magistratura (artt. 101, 102, 104, 108 e 111)¹¹⁴. In tal modo la linea di demarcazione tra le competenze delle due giurisdizioni non lascerebbe spazio ad interrogativi.

Nell'ordinamento sportivo non esiste una norma che preveda espressamente una tutela della libertà religiosa dell'atleta-fedele. La maggior parte dei Regolamenti sportivi sancisce il principio di neutralità degli atleti sul campo da gioco. La libertà religiosa è tuttavia un diritto fondamentale, non limitabile in nessuna circostanza, neanche durante una competizione sportiva. Essa chiede di essere

¹¹² Merone (2015, 110).

¹¹³ T.A.R. Lazio, sent. 10 novembre 2016, n. 11146; T.A.R. Lazio, sent. 23 gennaio 2017, n. 1163.

¹¹⁴ Morgese (2022, 107).

tutelata sempre e sollecita l'intervento dell'arbitro in presenza di comportamenti offensivi per la religiosità degli atleti.

In tal senso una possibile protezione è offerta dalla legge n. 280/2003.

L'art. 1, co. 2, introduce una deroga al principio di autonomia normativa dello sport, facendo salvi "i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo". Inoltre, l'art. 2, pur riservando competenza esclusiva alla giustizia sportiva per le controversie di natura disciplinare, ammette il ricorso al giudice amministrativo "se una controversia presenta anche un aspetto sanzionatorio, in merito a situazioni soggettive di interesse legittimo", delineando una distinzione tra casi di rilevanza e irrilevanza giuridica per il diritto generale.

Se è vero che l'autonomia dell'ordinamento sportivo non è sinonimo di indipendenza e sovranità rispetto all'ordinamento civile¹¹⁵, i due sistemi giuridici entrano in contatto dinanzi a situazioni che richiedono l'intervento dell'uno e dell'altro¹¹⁶. Tra queste vi è certamente la tutela della libertà religiosa degli atleti. In tale prospettiva può comprendersi la deroga che il principio di autonomia normativa dello sport subisce al fine di garantire protezione a quei diritti che nell'ordinamento italiano sono proclamati come fondamentali¹¹⁷.

In questo senso si è espressa la Corte costituzionale. La sentenza 7 febbraio 2011, n. 49, ha affermato che "le norme dell'ordinamento sportivo (legge n. 280/2003) devono essere soggette ad una lettura costituzionalmente orientata. Esse devono essere interpretate nel senso che, se il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive incide anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda di risarcimento del danno deve essere proposta dinanzi al giudice amministrativo, perché alcuna giurisdizione opera in favore del giudice sportivo dinanzi al quale la pretesa risarcitoria non può essere fatta valere"¹¹⁸.

Queste previsioni potrebbero sembrare superflue, se si considera che l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (atleta) anche all'interno delle formazioni sociali (Federazioni sportive) in cui si svolge la sua personalità. Pertanto, l'autonomia dello sport deve arretrare dinanzi a tutti quei comportamenti che ledono i diritti e gli interessi di rilevanza costituzionale dell'atleta¹¹⁹.

L'ordinamento sportivo ha competenza esclusiva anche in materia di osservanza e applicazione delle regole tecniche. Gli atleti e le Federazioni hanno l'obbligo di adire gli organi di giustizia sportiva per chiedere l'applicazione o la rimozione delle sanzioni disciplinari¹²⁰, come ricordato dalla giurisprudenza amministrativa in diverse occasioni. Il T.A.R. Lazio ha affermato che "nel caso di impugnazione di misure sanzionatorie disciplinari nei confronti degli affiliati alle Federazioni sportive, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste quando tali azioni non si esauriscano in ambito sportivo ma, essendo dirette a modificare in modo sostanziale lo *status* dell'atleta, causano danni anche alla sua sfera giuridica nell'ordinamento statale. La totale e preventiva preclusione di rivolgersi ai giudici

¹¹⁵ Papa (2017, 9).

¹¹⁶ Leali (2011, 129).

¹¹⁷ Fassina (2012, 136).

¹¹⁸ In questo senso anche C. Cost., sent. 25 giugno 2019, n. 160.

¹¹⁹ Ambrosino (2018, 26).

¹²⁰ Cass., SS.UU., sent. 23 marzo 2004, n. 5775; ord. 4 agosto 2010, n. 18052; sent. 24 luglio 2013, n. 17929; sent. 27 dicembre 2018, n. 33536; sent. 2 ottobre 2019, n. 24610.

ordinari violerebbe l'art. 24 Cost.¹²¹. Con sentenza 22 agosto 2018, n. 5019, il Consiglio di Stato ha ritenuto che se l'atto delle Federazioni sportive o del C.O.N.I. incide anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda di risarcimento del danno deve essere proposta al giudice amministrativo disapplicando il sistema della pregiudiziale sportiva¹²².

Tale orientamento è stato sostenuto anche dalla prevalente giurisprudenza italiana e comunitaria: "se una condotta è sanzionata dal diritto penale, essa non può essere oggetto di procedimento disciplinare da parte degli organi di giustizia disciplinare (Trib. Brindisi, sent. 17 ottobre 2014; CEDU, sent. 4 marzo 2014)¹²³, pur nel rispetto dell'autonomia degli organi di giustizia sportiva, ai quali compete in via esclusiva il compito di far rispettare i codici deontologici e i valori sui quali si fonda l'ordinamento sportivo¹²⁴.

Il *match* tra norme statali e norme sportive al quale si assiste nel campo da gioco potrebbe risolversi tenendo conto del rapporto gerarchico che esiste tra esse. In tal senso e con riferimento alla possibilità di rinviare una gara del Campionato di calcio di serie A per forza maggiore (Covid 19), la giurisprudenza sportiva ha evidenziato "la prevalenza delle norme statali che sono atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali le quali cedono di fronte ai medesimi. Le norme statali sono atti normativi gerarchicamente superiori, rispetto ai quali tutte le norme federali incompatibili vengono meno"¹²⁵. A tale riguardo, con decisione 30 marzo 2021, n. 132, la Federazione Sportiva d'Appello FIGC ha ritenuto che "l'ordinamento sportivo internazionale è un ordinamento originario ma non sovrano, che si articola in ordinamenti sportivi nazionali, i quali non sono né originari né sovrani. Pertanto, nelle ipotesi di contrasto tra ordinamenti, quello statale, in quanto sovrano, prevale perché esso si pone come garante dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione rispetto a qualunque altro ordinamento derivato (tra cui quello sportivo)"¹²⁶.

Questa impostazione può essere applicata a maggior ragione nei casi in cui l'atleta lamenti che una sanzione arbitrale abbia leso la sua libertà religiosa, che è un diritto fondamentale riconosciuto e garantito dalla Costituzione. In tal senso la dottrina ritiene che il ricorso al giudice ordinario non può essere sostituito dalle risposte dell'ordinamento sportivo quando sono in gioco i diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti¹²⁷.

Il divieto di ogni forma di discriminazione, tra cui quella religiosa, è una forma di tutela sia della persona, che vede il riconoscimento dei propri diritti, sia dell'atleta, il quale deve partecipare alla competizione sportiva senza alcuna condizione di svantaggio e di disparità. Lo sport, che è strumento di sviluppo della personalità dell'uomo¹²⁸, è chiamato a promuovere questa tutela, affinché la *performance* agonistica dello sportivo non sia pregiudicata dal timore di subire lesioni dei propri diritti fondamentali in forza dell'applicazione di una mera regola tecnica.

¹²¹ T.A.R. Lazio, sent. 28 aprile 2005, n. 2801.

¹²² Pasquino (2019, 339-343).

¹²³ Di Bitonto (2015, 445).

¹²⁴ Agrifoglio (2015, 39).

¹²⁵ Coll. Gar. CONI, dec. 7 gennaio 2021, n. 1 (www.coni.it).

¹²⁶ Corte Sport. App., dec. 30 marzo 2021, n. 132 (www.figc.it).

¹²⁷ Mauceri (2020, 224).

¹²⁸ Di Nella (2009, 67), Indraccolo (2021, 284).

Bibliografia

- Agrifoglio G. 2015, *Giustizia sportiva, giustizia statale e violazione del principio del ne bis in idem*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 3, 39-49.
- Al-Dafrawi A.S.A. 2020, *An Islamic viewpoint on Doping in Sports: an analytical Study*, in *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 2, 106-126.
- Alicino F. 2022, *I reati culturalmente motivati fra assimilazionismo e relativismo multiculturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 5, 1-32.
- Ambrosio V. 2018, *La tutela cautelare a salvaguardia dei rapporti tra il mondo sportivo e l'ordinamento della Repubblica*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 1, 1-26.
- Antolisei F. 2016, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Milano: Giuffrè.
- Auletta F. 2023, *Riserve agli organi di giustizia dell'Ordinamento sportivo e principi fondamentali*, in *Il Diritto Processuale Civile Italiano e Comparato*, 1, 21-34.
- Baldetti S. 2023, *Promozione e regolamentazione del rapporto tra mondo del gaming e religione*, in *White Paper Esports e Gaming in Italia 2023*, a cura di Osservatorio Italiano Esports (OIES), www.oiesports.it, 103-105.
- Basile F. 2010, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano: Giuffrè.
- Bastianon S. 2014, *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali*, Torino: Giappichelli.
- Bastianon S. 2021, *La SuperLega e il modello sportivo europeo*, in *Rivista di diritto dello sport*, 2, 288-315.
- Battelli E. 2021, *I rapporti tra ordinamento sportivo, ordinamento statale ed europeo*, in E. Battelli (a cura di), *Diritto privato dello sport*, Torino: Giappichelli.
- Biasi M. - Negri A. 2019, *Religious Freedom and Professional Sports: the Case of the NBA Players Observing the Ramadan Fast*, in *Variazioni sul tema di Diritto del Lavoro*, 1351-1366.
- Bloodworth A.J. - McNamee M. 2017, *Sport, Society, and Anti-Doping Policy: an Ethical Overview*, *Medicine and Sport Science*, 62, 177-185.
- Bonafine A. 2015, *La giurisdizione statale e quella sportiva: il sistema di riparto alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 3958/2014*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1, 164-178.
- Brannagan P. 2022, *The 2021 European Super League attempt: motivation, outcome, and the future of football*, in *International Journal of Sport Policy and Politics*, 1, 169-176.
- Busacca A. 2022, *Diritti del minore e "diritto allo sport"*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 17 bis, 1122-1153.
- Carboni G.G. 2021, *L'ordinamento sportivo italiano nel panorama comparato*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 1, 4-33.
- Cardia C. 1998, voce *Religione (libertà di)*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. II, Milano: Giuffrè, 1998, 191-197.
- Castronovo C. 2008, *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, in *Europa e diritto privato*, 3, 545-561.
- Cattaneo C. 2022, *SuperLega & calcio inglese*, in *Rivista di diritto dello sport*, 2, 400-422.
- Cattaneo A. - Parrish R. 2020, *Sports Law in the European Union*, Alphen aan den Rijn (Netherlands): Wolters Kluwer.
- Cesarini Sforza W. 1965, *Ordinamenti giuridici (Pluralità degli)*, in *Novissimo digesto italiano*, XII, 1-3.
- Cinque A. 2021, *Il caso della «Superlega»*. Note a prima lettura, in *Rivista di diritto dello sport*, 1, 60-73.
- Ciocca F. 2021, *Islam e sport. Atlete musulmane nei contesti diasporici*, in *Occhiali. Rivista sul Mediterraneo islamico*, 9, 39-52.
- Clarizia O. (2022), *Il diritto all'identità di genere nello sport*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2, 302-333.
- Clemente di San Luca G. 2020, *Giuridicità delle regole del giuoco del calcio e vigilanza sul loro rispetto da parte degli arbitri*, in *Diritto e Società*, 4, 683-746.
- Clini A. 2019, «Giusto processo» sportivo e tutela risarcitoria davanti al giudice amministrativo, in *Rivista di diritto sportivo*, 1, 112-128.
- Coccia M. - Nizzo C. 1998, *Il dopo-Bosman e il modello sportivo europeo*, in *Rivista di diritto dello sport*, 1, 335-350.

- Commission of the European Communities 2007, *White paper on sport*, in www.eur-lex.europa.eu.
- d'Avack P.A. 1978, *Trattato di diritto ecclesiastico italiano. Parte generale*, Milano: Giuffrè.
- De Oto A. 2022, *Identità e alterità nello sport: il necessario percorso dell'inclusione*, in P. Dell'Aquila (a cura di), *Sport come mezzo di inclusione*, Verona: QuiEdit, 51-69.
- De Oto A. 2017, *Sport, religione e pluralismo culturale: le molteplici forme di lotta alla discriminazione etnico-confessionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 17, 1-17.
- Del Vecchio P. 2021, *La giustizia sportiva alla luce della riforma*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2, 368-387.
- Di Bitonto M.L. 2015, *Una singolare applicazione dell'art. 649 c.p.p.*, in *Diritto penale e processo*, 4, 441-448.
- Di Nella L. 2009, *La tutela della personalità dell'atleta nell'organizzazione sportiva*, in Aa.Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 67-126.
- Di Nella L. 2021a, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, in L. Di Nella - E. Indraccolo - A. Lepore - P. Del Vecchio - S. Palazzi (a cura di), *Manuale di diritto dello sport*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 19-88.
- Di Nella L. 2021b, *Art. 3*, in A. Blandini - P. Del Vecchio - A. Lepore - U. Maiello (a cura di), *Codice di giustizia sportiva F.I.G.C. annotato con la dottrina e la giurisprudenza (Agg. al C.u. FIGC del 7 maggio 2021, n. 231/A)*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Di Salvatore P. 2020, *Appunti di diritto e giustizia sportiva*, Milano: Murgò.
- Durisotto D. 2011. *Educazione e libertà religiosa del minore*, Napoli: Jovene.
- Fassina L. 2012, *I rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale. Un delicato temperamento fra esigenze di celerità ed esigenze processuali*, in *Rivista di Scienze della Comunicazione*, 2, 134-145.
- Ferlito S. 2002, *Diritto soggettivo e libertà religiosa. Riflessioni per uno studio storico e concettuale*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Ferrara L. 2010, *Giustizia sportiva*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. III, Milano: Giuffrè, 491-538.
- Ferrari A. 2013, *La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto*, Roma: Carocci editore.
- Ferrari S. 2022, *Spunti di comparazione*, in S. Ferrari (a cura di), *Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni*, Bologna: Il Mulino.
- Fink S. 2016, *Dribbling for Dawah: Sports among Muslim Americans*, Macon (GA): Mercer University Press.
- Fiorita N. 2015, *Non solo per gioco: la religione nell'ordinamento sportivo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 32, 1-20.
- Fracchia F. 1999, voce *Sport (diritto dello)*, in *Digesto delle Discipline pubblicistiche*, Torino: Utet, 467-470.
- Francesco, 2023, *Discorso ai membri della Federazione Italiana Pallavolo*, 30 gennaio, in www.vatican.va.
- Frosini T.E. 2021, *La dimensione costituzionale dello sport*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2, 240-249.
- Fuccillo A. - Santoro R. - Sorvillo F. - Decimo L. 2024, *Diritto, Religioni, Culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino: Giappichelli.
- Furno C. 1952, *Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 3, 619-658.
- Gagliardi C. 2014, *Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chahida*, in *Diritto e religioni*, 1, 205-220.
- Gagliardi C. 2023, *La tutela delle identità religiose nel sistema sportivo. Problematiche giuridiche*, Cosenza: Luigi Pellegrini Editore.
- Gianfreda A. 2011, *Religious Offences in Italy: Recent Laws concerning Blasphemy and Sport*, in *Ecclesiastical Law Journal*, 2, 182-197.
- Giannini M.S. 1949, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista di diritto dello sport*, 1, 1-19.
- Giannini M.S. 1996, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 3, 671-677.
- Gray S. 2019, *Cannabis e spiritualità. Guida all'esplorazione di un'antica pianta maestra*, Roma: Spazio Interiore.
- Indraccolo E. 2018, *Lo sport italiano nel contesto internazionale*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2, 276-291.

- Indraccolo E. 2021, *Tesseramento e abolizione del vincolo sportivo*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2, 282-309.
- Ivaldi M.C. 2015, *Discriminazione e propaganda religiosa nel diritto calcistico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 4, 1-46.
- Landi R. 2016, *Autonomia e controllo nelle associazioni sportive. Il ruolo dell'atleta*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Laus F. 2021, *Lo sport tra concorrenza, competitività e protezionismo: riflessioni alla luce del caso Superleague*, in *Federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 18, 134-159.
- Leali A. 2011, *Giustizia sportiva e giustizia ordinaria. Analisi di un rapporto difficile*, Roma: Società stampa sportiva.
- Lepore A. 2008, *Rapporti e responsabilità tra sodalizi sportivi e atleti. Il tesseramento sportivo quale ipotesi di collegamento negoziale*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 1, 288-341.
- Lepore A. 2022, *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2, 376-398.
- Liotta G. 2011, voce *Sport (diritto dello)*, in S. Martuccelli - V. Pescatore (a cura di), *Diritto civile. Dizionari del diritto privato*, Milano: Giuffrè, 1658-1668.
- Liotta G. - Santoro L. 2016, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano: Giuffrè.
- Maietta A. 2022, *Profili civilistici e tutela giustiziale nel diritto sportivo*, Milano: Giuffrè.
- Manfredi G. 2016, *La giuridificazione dello sport*, in *Giurisprudenza italiana*, 2, 485-493.
- Martire D. 2020, *Pluralità degli ordinamenti giuridici e Costituzione repubblicana*, Napoli: Jovene.
- Mauceri T. 2020, *Insulti razzisti e disapplicazione del «vincolo di giustizia sportiva» per la vittima dell'illecito*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1, 220-228.
- McKenna T. 1992, *Il nutrimento degli dèi. La ricerca dell'albero originale della conoscenza*, Milano: Urta.
- Merone A. 2015, *Nomina dei giudici sportivi e federali. Terzietà, autonomia, indipendenza*, in *Rivista di diritto dello sport*, 1, 102-113.
- Merone A. 2023, *Il caso Superlega e la decisione della Corte di Giustizia Europea*, in *Judicium. Il processo civile in Italia e in Europa* (www.judicium.it), 3, 1-8.
- Morgese M. 2022, *Sulla natura degli organi di giustizia sportiva*, in *Rivista di diritto dello sport*, 1, 97-119.
- Nussbaum M.C. 2009, *Libertà di coscienza e religione*, Bologna: Il Mulino.
- Orso F. 2022, *La riforma dello sport: l'autonomia del circuito olimpico nazionale alle prese con la giuridificazione del fenomeno sportivo*, in *Osservatorio AIC*, 1, 101-124.
- Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport (a cura di), *Le discriminazioni nel mondo dello sport. Rapporto Pilota*, 20 ottobre 2022 (www.unar.it).
- Panichella A. 2018, *Promozione e dismissione degli arbitri di calcio alla luce dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di accesso alla carriera arbitrale*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 1, 182-197.
- Papa S. 2017, *Il processo sportivo dopo il Codice Coni*, Torino: Giappichelli.
- Papa S. 2019, *Arbitro di calcio, natura giuridica delle federazioni sportive e danno erariale*, in *Giurisprudenza italiana*, 2, 389-404.
- Parisi A.G. 2021, *Manuale di diritto dello sport*, Torino: Giappichelli.
- Pasquino V. 2019, *Riserve a favore della Giustizia Sportiva: è consentito adire in giudizio in seguito alla lesione di una situazione giuridica soggettiva rilevante che comprometta il corretto sviluppo della «attività sportiva»*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2, 339-364.
- Pensabene Lioni T. 2012, *Il diritto allo sport: tra esigenza socialmente rilevante e interesse fondamentale della persona*, in *Diritto amministrativo*, 3, 415-490.
- Physick R. 2002, *Discipline and Punishment*, in R.W. Cox - D. Russell - W. Vamplew (eds.), *Encyclopedia of British Football*, London: Frank Cass, 86-90.
- Piazza M. 2013, *Il sistema sportivo italiano e la pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 6, 5123-5156.
- Piccinni M.R. 2013, *Il tempo della festa tra religione e diritto*, Bari: Cacucci editore.

- Pierini M. 2019, *L'autonomia del fenomeno sportivo nell'ordinamento repubblicano e dell'Unione Europea*, in G. Cassano - A. Catricalà (a cura di), *Diritto dello sport*, Rimini: Maggioli editore, 33-52.
- Pijetlovic K. 2018, *European Model of Sport: Alternative Structures*, in J. Anderson - R. Parrish - B. García (eds.), *Research handbook on EU Sport Laws and Policy*, Cheltenham (UK): Edward Elgar, 326-359.
- Pittalis M. 2019, *Sport e diritto. L'attività sportiva fra performance e vita quotidiana*, Padova: Cedam.
- Caringella F. - De Nictolis R. - Garofoli R. - Poli V. 2008, *Il riparto di giurisdizione*, Milano: Giuffrè.
- Rapacciuolo D. 2021, *The European Super league saga, the future of the European model of sport and the football business in Europe*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 1, 9-15.
- Rescigno G.U. 2002, *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, in *Diritto pubblico*, 1, 4-49.
- Rescigno P. 1966, *Persona e comunità*, Bologna: Il Mulino.
- Ricca M. 2006, voce Art. 19, in R. Bifulco - A. Celotto - M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino: Utet, 420-440.
- Rigazio S. 2015, *Minore d'età e attività sportiva: una lettura in chiave dinamica*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 1, 81-125.
- Rodek J. - Sekulic D. - Pasalic E. 2009, *Can We Consider Religiousness as a Protective Factor Against Doping Behavior in Sport?*, in *J Relig Health*, 2, 445-453.
- Romano S. 1962, *L'ordinamento giuridico*, Firenze: Sansoni.
- Sandulli P. 2018, *Principi e problematiche di giustizia sportiva*, Roma: Aracne.
- Sandulli P. 2021, *La "governance" dello sport in Italia*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2, 250-262.
- Sanino M. 2022, *Giustizia sportiva*, Padova: Cedam.
- Sanino M. - Verde F. 2015, *Il diritto sportivo*, Padova: Cedam.
- Simone A. 2021, *Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico*, Torino: Giappichelli.
- Terenzio R. 2015, *Doveri e responsabilità dell'arbitro di calcio*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2, 15-44.
- Toscano G. 2019, *La sottoscrizione apocrifa del tesseramento sportivo: risvolti privatistici e tutela dell'atleta*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 3, 135-141.
- Tullio L. 2011, *Sport: tra cultura e integrazione ... o tra «etnocentrismo» e «discriminazione»? Minori extracomunitari, accesso all'attività agonistica e pieno sviluppo della persona umana*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2, 437-451.
- Tullio L. 2021, *Il doping*, in L. Di Nella - E. Indraccolo - A. Lepore - P. Del Vecchio - S. Palazzi (a cura di), *Manuale di diritto dello sport*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 411-426.
- Varnier G.B. 2019, *La libertà religiosa nello stato liberale tra teoria e prassi*, in *Diritto e Religioni*, 2, 191-205.
- Villani M.G. - Di Somma C. 2019, *Multiculturalità e sport come strumento di integrazione*, in *Giornale Italiano di Educazione alla Salute, Sport e Didattica Inclusiva*, 3, 47-54.
- Zvan M. - Zenic N. - Sekulic D. - Cubela M. - Lesnik B. 2017, *Gender- and Sport-Specific Associations Between Religiousness and Doping Behavior in High-Level Team Sports*, in *J Relig Health*, 4, 1348-1360.

federico.gravino@unicampania.it

Publicato online l'1 marzo 2024